




Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0003753 P-4.20.20

del 28/07/2022

NN 6, n. 347



41373237

*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

Roma,

Caro Presidente

trasmetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4 e dell'articolo 14, comma 5, dello statuto della Fondazione Ordine Mauriziano, la relazione annuale sulle attività svolte dalla suddetta fondazione nell'anno 2021.

Federico D'Inca

Federico D'Inca

Roberto FICO
Presidente della Camera dei deputati
ROMA



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Relazione annuale al 31 dicembre 2021
del Comitato di vigilanza della Fondazione Ordine Mauriziano*

Sommario

<u>1. L'ORDINE MAURIZIANO NELLA COSTITUZIONE E DURANTE IL PERIODO REPUBBLICANO.....</u>	<u>2</u>
<u>2. IL DECRETO LEGGE DEL 2004 E I DUE STATUTI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO.</u>	<u>3</u>
<u>3. IL COMITATO DI VIGILANZA SECONDO IL DECRETO LEGGE DEL 2004 E LO STATUTO DELLA FONDAZIONE.</u>	<u>4</u>
<u>4. L'ATTUALE COMITATO DI VIGILANZA.</u>	<u>5</u>
<u>5. LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE, ANGELO MIGLIETTA.</u>	<u>7</u>
<u>6. IL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, IN SINTESI.</u>	<u>8</u>
<u>7. LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTE DAL COMITATO.</u>	<u>11</u>
7.1. INTRODUZIONE.	11
7.2. SUL PATRIMONIO MOBILIARE E SULL'ARCHIVIO STORICO DELLA FONDAZIONE.	12
7.3. SULL'AREA EX FIAT, ALLYS, NEW HOLLAND, INFINE CNH.	17
7.4. SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE, SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SUL PERSONALE DELLA FONDAZIONE.	22
7.5. SUI BILANCI DELLA FONDAZIONE E SUL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.	23
7.6. SULLA PROPOSTA DI COMMISSARIAMENTO DELLA FONDAZIONE.	26
7.7. SUL CONTENZIOSO DELLA FONDAZIONE.....	27
7.8. SULLA REVISIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE.	28

1. L'Ordine Mauriziano nella Costituzione e durante il periodo repubblicano.



A) Secondo la XIV Disposizione finale della Costituzione, «l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge».

Nell'Assemblea costituente la questione dell'Ordine Mauriziano s'intrecciò con le questioni riguardanti i titoli nobiliari e gli ordini cavallereschi, che erano stati elementi costitutivi della monarchia e poi anche del fascismo.

Fu Luigi Einaudi a segnalare per primo il carattere distintivo, anzi l'unicità dell'Ordine Mauriziano, capace dunque di legittimarne la conservazione nel nuovo Stato repubblicano, cioè il legame fra l'attività ospedaliera e il grande patrimonio dell'Ordine, così orientando la discussione successiva e la decisione dell'Assemblea Costituente.

Infatti Einaudi - ferma «la sua piena adesione alla proposta di soppressione degli Ordini cavallereschi» - ricordò che, secondo l'articolo 78 dello Statuto albertino, «le dotazioni di questi Ordini non (potevano) essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla relativa istituzione», sicché tale disposizione dello Statuto aveva «salvato l'Ordine Mauriziano come istituto ospitaliero», il quale aveva potuto mantenere «numerose opere ospitaliere» proprio grazie alle importanti «proprietà immobiliari dell'Ordine in Piemonte» e ai «redditi» di tali proprietà, «conservate attraverso i secoli per l'esistenza di quella disposizione vincolante».

Una disposizione che «riproduceva, senza saperlo, la norma di un vecchio statuto della Regina Elisabetta d'Inghilterra, in forza della quale gli istituti delle Università di Oxford e di Cambridge non potevano vendere i loro beni immobiliari» (cfr. il resoconto della seduta 30 gennaio 1947, seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione).

B) La posizione di Luigi Einaudi era ben fondata.

L'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro nacque nel 1573 per volere di Emanuele Filiberto, duca di Savoia, dalla fusione dell'Ordine cavalleresco e religioso di san Maurizio (Ripaille - Chablais, 1434) con l'Ordine per l'assistenza ai lebbrosi di san Lazzaro (Gerusalemme, 1090), affinché la «milizia cavalleresca» si volgesse agli «uffici pietosi verso gli infermi».

L'Ordine crebbe nei secoli per attività e patrimonio, divenendo un'istituzione relevantissima per il Piemonte e l'Italia, in una storia che qui non è possibile riassumere, solo accennare¹.

¹ Per addentrarsi nella plurisecolare storia dell'Ordine e nella bibliografia ad esso dedicata potrebbe essere utile usare la "chiave" dell'Archivio storico, su cui da ultimo AA.VV. (a cura di E. Cristina), *L'archivio storico dell'Ordine Mauriziano dalle origini al 1946: un patrimonio di*

C) Con la legge 5 novembre 1962, n. 1596 fu dato il «*nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione*» e l'Ordine fu posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro per l'interno, senza nulla prevedere sul patrimonio, che dunque continuò ad essere destinato alle numerose attività dell'Ordine.

L'Ordine s'inserì stabilmente nel Servizio Sanitario Nazionale con i suoi ospedali (Umberto I di Torino, Lanzo, Valenza e più tardi IRCC di Candiolo), i quali raggiunsero *standard* di eccellenza riconosciuti a livello nazionale.

2. Il decreto legge del 2004 e i due Statuti della Fondazione Ordine Mauriziano.

A) Nel 2004 il Legislatore statale scisse l'Ordine mauriziano, i suoi beni e le sue attività, a seguito del dissesto finanziario in cui dal 1999 era caduto l'Ordine (commissariato dal Ministro per l'interno), avendo la Regione Piemonte declassato gli ospedali mauriziani da soggetti della rete pubblica (con risorse paramtrate ai costi per le prestazioni) a soggetti accreditati (con risorse paramtrate al valore delle prestazioni).

Da una parte restò l'Ente Ordine Mauriziano di Torino con gli ospedali Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, per proseguire la tradizionale attività sanitaria di cura e assistenza; dall'altra fu costituita la Fondazione Ordine Mauriziano, per gestire, conservare e valorizzare tutto il restante patrimonio mobiliare e immobiliare, il quale così non fu più preordinato - come nei secoli passati - all'attività sanitaria e alle altre attività che pure l'Ordine svolgeva, anche nel periodo repubblicano, cioè l'istruzione, la beneficenza, il culto (artt. 1-2, d.l. 19 novembre 2004, n. 277, convertito con modificazioni dalla l. 21 gennaio 2005, n. 4).

L'Ente Ordine Mauriziano di Torino proseguì l'attività sanitaria senza debiti, mentre la Fondazione Ordine Mauriziano fu chiamata inoltre dalla legge a «*operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, (...), anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito*» (art. 2, co. 4°, d.l. n. 277 del 2004).

Il compito di risanamento si rivelò lungo perché si concluse nel 2012-2013.

B) La Corte Costituzionale - chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale di queste disposizioni - giudicò la scissione dell'Ordine conforme alla XIV Disposizione finale della Costituzione, anzi imposta da quest'ultima, perché si era «*in tal modo resa possibile, pur nella situazione di dissesto finanziario, la continuazione dell'attività*

carta per ricostruire funzioni, territori, architetture, Fondazione Ordine Mauriziano - Politecnico di Torino, Editris, Torino, 2016.
dell'ente ospedaliero» (Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 263).

C) In attuazione del decreto legge del 2004 il Ministro dell'interno approvò il primo Statuto della Fondazione Ordine Mauriziano (decreto 13 ottobre 2006).

Presto, però, la stessa Fondazione fu commissariata (con il d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, art. 30, convertito dalla l. 29 novembre 2007, n. 222). L'organo commissariale proseguì nel ripianamento del dissesto, terminando sostanzialmente questa funzione liquidatoria nel 2012-2013, per poi affrontare la gestione corrente della Fondazione e preparare un nuovo Statuto.

D) Nel 2018 si giunse al nuovo Statuto, oggi vigente (decreto Ministro dell'interno 16 aprile 2018).

E) A marzo 2019 furono nominati il Presidente della Fondazione e gli altri due membri del Consiglio di Amministrazione. A febbraio 2020 fu nominato il Collegio dei revisori dei conti. A novembre 2020 fu nominato il Comitato di vigilanza. A febbraio 2021, infine, fu nominato il Consiglio di indirizzo scientifico.

Si completò così - sia pur per gradi e lentamente - l'assetto organizzativo voluto con lo Statuto del 2018.

F) Ad oggi non è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in cui determinare le indennità di carica del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, nonché il gettone di presenza del Consiglio di indirizzo scientifico (art. 6, co. 3°, e art. 9, co. 5°, Statuto).

3. Il Comitato di vigilanza secondo il decreto legge del 2004 e lo Statuto della Fondazione.

A) Secondo il decreto legge del 2004 (art. 2, co. 2°), sulla gestione del patrimonio da parte della Fondazione *«vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni*

² In precedenza (durante il periodo repubblicano) in alcune pronunce del Giudice contabile e del Giudice amministrativo si era invece sostenuto che la Costituzione garantisse l'inscindibile unità di attività e patrimonio, la quale in effetti aveva sempre caratterizzato l'Ordine ed era stata rilevata anche da Luigi Einaudi durante la Costituente (cfr. C. Conti, sez. giur. Piemonte, 1° settembre 2005, n. 223, e il parere lì citato del Consiglio di Stato, sez. I, 13 giugno 1975, n. 1236).

e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino»; «gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano»; «il comitato

presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari».

Nel parere sulla bozza dello Statuto il Consiglio di Stato (sez. I, 7 ottobre 2015-21 gennaio 2006, n. 79) osservò che, «*nell'intendimento del legislatore*», il Comitato svolge «*una sorveglianza ravvicinata prettamente tecnica, resa evidente dalla composizione del comitato, costituito per 4/5 da membri designati da soggetti pubblici, in ragione delle responsabilità di amministrazione loro attribuite*», soggiungendo che «*il legislatore ha individuato l'amministrazione vigilante nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale per lo svolgimento delle specifiche attività si avvale, quando necessario, del concorso dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per i beni e le attività culturali*».

B) Nello Statuto della Fondazione - rispetto alla Legge istitutiva - si precisa che il Comitato di vigilanza «*dura in carica quattro anni*» (art. 14, co. 2°) e, nel confermare che esso vigila «*sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione*» (art. 14, co. 1°), si stabilisce che «*sono sottoposti in ogni caso all'approvazione del Comitato le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettere a), d), e), f), j), k) e l)*» (art. 14, co. 3°).

Con lo Statuto si aggiunge inoltre la seguente rilevante funzione (art. 14, co. 4°): «*il Comitato propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario nei casi previsti dall'articolo 15, comma 2*» dello Statuto, vale a dire «*nel caso di grave e ripetute irregolarità nella gestione ovvero di gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie che regolano l'attività della Fondazione, ovvero di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione dell'Ente*».

Infine, nell'art. 14, co. 6°, Statuto, si stabilisce che «*ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese inerenti e documentate*».

4. L'attuale Comitato di vigilanza.

A) Questo Comitato di vigilanza si è insediato il 30 novembre 2020, dopo aver tutti gli enti nominato i 5 membri (cfr. nota Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2020).

È composto da: Riccardo Viriglio, con funzioni di Presidente (avvocato, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Elisabetta Ballaira (storica dell'arte e Direttrice esecutiva della Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura-Compagnia di San Paolo, nominata dal Ministero della cultura); Emilio Bordoli (dottore commercialista, nominato dal Ministero dell'interno); Marco Scazzola (dottore commercialista, nominato dalla Regione Piemonte); Adriano Sozza, Vice Presidente (architetto, nominato dall'Ordine diocesano di Torino).

B) Questo Comitato di vigilanza è "storicamente il primo" secondo lo Statuto del 2018.

Pertanto non ha trovato di fronte a sé alcuna prassi o consuetudine per interpretare e attuare le scarse disposizioni di Legge e di Statuto sul Comitato.

Come si vedrà meglio (v. § 7), in questo primo anno il Comitato di vigilanza ha instaurato la prassi di formulare raccomandazioni e osservazioni al Consiglio di amministrazione della Fondazione (anche in sede di "approvazione" - come dice lo Statuto - degli atti "assunti" da quest'ultimo organo, ad esempio quelli di bilancio), per il resto sollecitando la stessa Fondazione ad adottare alcuni atti fondamentali previsti dallo stesso Statuto (anzitutto il Documento programmatico pluriennale), a risolvere alcune questioni annose (come quella dell'area ex CNH) e a completare il censimento dell'enorme e straordinario Patrimonio Mauriziano (in particolare quello mobiliare e quello archivistico).

C) Il Comitato di vigilanza non dispone di una struttura ausiliaria (personale e mezzi) e di una dotazione finanziaria, né i suoi membri ricevono un compenso per la carica.

Il Comitato, d'altronde, non ha voluto appoggiarsi in alcun modo alla Fondazione per il suo funzionamento, al fine di mantenere con la stessa un rapporto di alterità.

Subito il Comitato - dopo essersi dotato di un Regolamento di funzionamento - ha organizzato in autonomia un suo archivio elettronico condiviso e ha privilegiato il metodo di lavoro telematico, in ragione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3 *bis*), secondo cui, «*per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*», un vincolo di legge che si è imposto al Comitato anche nei fatti durante l'emergenza sanitaria come un'opportunità da sfruttare pienamente.

Dal suo insediamento il Comitato si è riunito 13 volte, di cui 12 in videoconferenza e 1 in presenza; ha incontrato più volte a Torino e a Stupinigi gli organi e il personale della Fondazione (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei Revisori dei conti; Direttore generale); ha incontrato a Roma i dirigenti e i funzionari del

Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuti anche informati per lettera e per telefono dei principali avvenimenti dell'ultimo anno.

D) Per lo Statuto i membri del Comitato di vigilanza possono ricevere unicamente il rimborso delle spese sostenute.

In questo primo anno di attività i membri del Comitato non hanno presentato alcuna richiesta di rimborso spese (né alla Fondazione, né alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

5. Le dimissioni del Presidente, Angelo Miglietta.

A) Il 27 luglio 2021 il prof. Angelo Miglietta si è dimesso dalla carica di Presidente della Fondazione, con una *mail* indirizzata alla Fondazione (anziché al Presidente del Consiglio dei Ministri, titolare del potere di nomina), senza firma, richiamando genericamente motivi personali.

B) Al di là di queste modalità, le dimissioni, cui finora non ha fatto seguito la nomina del nuovo Presidente, hanno causato uno stallo nel funzionamento della Fondazione (in particolare, del Consiglio di amministrazione) durante il secondo semestre del 2021.

Infatti, secondo lo Statuto (art. 8, co. 2°), «*le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei votanti, con la presenza dei tre membri*».

A seguito delle dimissioni del Presidente Miglietta e in attesa della nomina del nuovo Presidente, è emerso chiaramente che, in base a questa clausola, se manca alla seduta un membro per qualsiasi ragione (in questo caso, per dimissioni e dunque definitivamente, il Presidente), non è possibile raggiungere il *quorum* di funzionamento dell'organo, che dunque non può deliberare.

D'altronde, «*in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Consiglio di amministrazione più anziano di età*» (art. 7, co. 4°, Statuto), il quale dunque può esercitare anche la funzione presidenziale di adottare, «*nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di salvaguardia nell'interesse della Fondazione, riferendone al Comitato di vigilanza*», dovendo però sottoporli «*a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione*» in tempi brevi, cioè «*in occasione della prima adunanza (del Consiglio) e comunque non oltre 60 giorni*» (art. 7, co. 3°, lett. d, Statuto vigente).

Il che ancora una volta presuppone che anche per la ratifica il Consiglio di amministrazione possa validamente costituirsi e deliberare: se però così non è, la stessa funzione per gli atti necessari e urgenti in capo al Consigliere anziano risulta fortemente depotenziata.

C) Associandosi alla richiesta dei Consiglieri rimasti (avv. Luigi Chiappero; prof. Paolo Biancone) di nominare al più presto il nuovo Presidente della Fondazione, il 30 luglio 2021 il Comitato di vigilanza ha subito segnalato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'indicato rischio di stallo, che in effetti si è verificato nei mesi successivi.

I due Consiglieri rimasti e il personale della Fondazione hanno fatto fronte con impegno e responsabilità a tale stallo, che però ha impedito l'approvazione di molti atti (ad es. quelli di bilancio e il Documento programmatico pluriennale), limitando l'azione della Fondazione agli affari correnti, per di più in un periodo in cui molte linee di finanziamento pubbliche potrebbero essere destinate alla Fondazione per il restauro e la valorizzazione del suo imponente patrimonio.

Il Comitato di vigilanza non è stato informato di atti necessari e urgenti adottati dal Consigliere anziano (avv. Chiappero), nell'esercizio di un potere che - come detto - risulta depotenziato dalla mancanza del *plenum* del CdA, competente alla ratifica.

6. Il patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, in sintesi.

A) Nel 2012-2013 si concluse sostanzialmente la liquidazione del patrimonio disponibile della Fondazione e i creditori furono in gran parte soddisfatti: in particolare, la Fondazione alienò suoi beni per oltre euro 260.000.000, così però perdendo al contempo redditi da terreni e fabbricati per circa euro 2.600.000 all'anno.

B) Nello Statuto si dà una duplice definizione del Patrimonio Culturale Mauriziano perché esso è inteso: (1) come «*il patrimonio storico, culturale, religioso e paesaggistico di pertinenza sabauda nei secoli raccolto dall'Ordine (...) ed ereditato dallo Stato repubblicano*» (art. 1, co. 2°), e anche (2) «*quale unitario insieme nelle varie sue componenti immobiliari e mobiliari, costituenti istituti e luoghi della cultura, nonché nelle sue componenti immateriali di preservazione della conoscenza e della memoria e di perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, già attribuite all'Ordine, comprese le inerenti funzioni di beneficenza, di istruzione e di culto, e di conseguente promozione dello sviluppo e della crescita delle utilità culturali, sociali e religiose che vi sono connesse*» (art. 3, co. 1°).

Sempre nello Statuto s'individuano inoltre:

a) il Patrimonio Culturale Mauriziano inteso come «*Patrimonio indisponibile, nell'unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali, compresi i diritti sulle immagini, sui segni distintivi e sulle opere a carattere creativo*», ove «*le componenti immobiliari e mobiliari rappresentanti istituti e luoghi della cultura, sono costituite dalle consistenze di cui alla Tabella A allegata alla Legge istitutiva, nonché da ogni altra consistenza acquisita a qualsiasi titolo, con il vincolo di destinazione al Patrimonio Culturale Mauriziano, previa verifica della sua inerenza ai sensi di legge e del presente statuto e della sostenibilità economica dell'acquisizione*»;

b) «*tutti i beni immobili e mobili, gli accantonamenti, i rapporti e i crediti già facenti capo all'Ordine, compresi quelli residuati dall'esaurimento delle attività di cui agli articoli 2 della Legge istitutiva e 30 del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007 n. 222 (il "Patrimonio Disponibile"), nonché ogni altra consistenza che alla stessa pervenga a incremento del Patrimonio Disponibile*».

C) Concretamente il Patrimonio Culturale Mauriziano, o Patrimonio indisponibile, è costituito da beni immobili, da beni mobili, nonché dall'Archivio storico.

Questi beni sono:

(1) i tre grandi complessi di beni immobili e mobili, con carattere e destinazione storico-religioso e con relativi tenimenti di carattere e destinazione residenziale e rurale:

(1.1.) a Nichelino, frazione Stupinigi (TO), la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il relativo "Concentrico", comprendente Esedra di Levante, Esedra di Ponente, Chiesa parrocchiale della Santa Visitazione di Maria Vergine, Castelvecchio;

(1.2.) a Revello, frazione Staffarda (CN), il Complesso abbaziale cistercense di Santa Maria di Staffarda e relativo "Concentrico", comprendente Palazzo mercatale, edifici civili, edifici agricoli e rurali;

(1.3.) a Buttigliera Alta, Rosta (TO), il Complesso abbaziale di Sant'Antonio di Ranverso e relativo "Concentrico", comprendente Ospedaletto, edifici civili, agricoli e rurali;

(2) cinque immobili con destinazione storico-religiosa:

(2.1.) Chiesa della Beata Vergine e di San Maurizio - Chivasso (TO);

(2.2.) Priorato di Torre Pellice, Chiesa Parrocchiale di San Martino - Torre Pellice (TO);

(2.3.) Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina e Torre Rossa - Asti;

(2.4.) Basilica di Santa Croce - Cagliari;

(2.5.) Basilica Mauriziana dei santi Maurizio e Lazzaro - Torino;

(3) tre cappellanie campestri:

(3.1.) Cappella della Madonna dei Boschi - Buttigliera Alta (TO);

(3.2.) Cappella di Santa Maria Vergine Assunta in Regione Grangia - Lagnasco (CN);

(3.3.) Cappella in Regione Saccabonello - Revello (CN);

(4) l'Archivio storico dell'Ordine Mauriziano - Torino.

D) Il cd. Patrimonio disponibile, invece, resta rilevante pur dopo l'indicata attività di liquidazione chiusa nel 2012-2013 e si compone in particolare di numerosi immobili con consistenze e storie molto diverse, in alcuni casi ancora produttivi di redditi per la Fondazione, talvolta interessati da un contenzioso fra la Fondazione e i terzi che, a vario titolo, hanno utilizzato o continuano a utilizzare questi immobili.

Il prospetto seguente dà conto - sia pur in breve - di tali immobili del Patrimonio disponibile.

Comune	Descrizione	Sup. Area	Destinazione	Note
Nichelino (TO)	Area Ex Fiat Allis o CNH	135.005	Servizi socio sanitari. Sup. coperta: 22.000 mq.	Controversie per il rilascio
Nichelino (TO)	Area " Fuksas"	109.943	Servizi verde pubblico	In affitto a 5.592 euro annui
Buttiglieria Alta (TO)	Area Servizi	17.421	Servizi Pubblici, Istruzione	Area non agricola
Orbassano (TO)	Ex Cave Mecca	160.000	Parco fluviale Sangone/agricola	Area inquinata
Chivasso (TO)	Area P.E.C. San Marco	27.764	Insedimenti Produttivi	PEC sospeso - In affitto a 1.713 euro annui
Torino	Terreno (Distributore carburante)	1.755	Parco urbano e fluviale	Proprietà superficaria - In affitto a 18.920 euro annui
Torre Pellice (TO)	Scuola mauriziana	1.723	Destinazione scolastica	Comodato fino al 2045
Asti	Area pertinenza Asilo Nido	1.690	Servizi	Comodato scaduto 05/2020
Valenza (AL)	Fabbricato	1.629	Abitazioni, uffici, botteghe	Inagibile. Recupero con destinazione residenziale sospeso per non attivazione
Lanzo (TO)	Ospedale	36.538	Sociosanitaria	In uso alla ASL di competenza - Controversie su

				indennità di occupazione
Valenza (AL)	Presidio sanitario	10.296	Sociosanitaria	In uso alla ASL di competenza Controversie
				indennità di occupazione
Centallo (CN)	Area P.E.E.P. - Aia Grande	3.807	Edilizia Popolare Economica	Proposta di acquisto agosto 2021. In affitto a 250 euro annui

7. Le principali attività di vigilanza svolte dal Comitato.

7.1. Introduzione.

A) Si è detto che per lo Statuto (art. 14, co. 3°) «sono sottoposti in ogni caso all'approvazione del Comitato le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettere a), d), e), f), j), k) e l)», vale a dire le deliberazioni con cui il CdA:

- «a) elabora e adotta lo statuto, dispone l'eventuale modifica della sede della Fondazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e formula ogni altra proposta di modifica»;
- «d) delibera, su proposta del Presidente, la dotazione organica della Fondazione»;
- «e) approva il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni»;
- «f) approva il bilancio di esercizio»;
- «j) approva il documento programmatico pluriennale, redatto dal Presidente, con il quale si determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché il programma annuale degli interventi di conservazione e di valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, e di promozione delle relative attività predisposto dal Consiglio di indirizzo scientifico»;
- «k) approva l'acquisizione di incrementi del Patrimonio Culturale Mauriziano, sentito il parere del Consiglio di indirizzo scientifico, nonché la dismissione di componenti del Patrimonio disponibile e la destinazione del ricavato»;
- «l) approva l'acquisizione dei fondi e delle risorse pubbliche e private, destinate ad assicurare la stabilità delle contribuzioni necessarie alla realizzazione delle finalità istituzionali».

B) Tuttavia le approvazioni di queste deliberazioni assunte dal CdA rappresentano il contenuto minimo necessario («in ogni caso») dell'attività del Comitato di vigilanza: infatti il Comitato può attivare tale potere di cd. approvazione (o non approvazione), che è essenzialmente di controllo, solamente *ex post*, a seguito dell'assunzione della deliberazione d'interesse da parte del CdA.

Invece il Comitato è chiamato - anzitutto dalla Legge istitutiva (art. 1, co. 2°) e poi anche dallo Statuto (art. 14, co. 1°) - a svolgere una più ampia funzione di vigilanza sulla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione.

Una funzione che non solo richiede la conoscenza il più possibile esatta di tale patrimonio (come accennato, molto rilevante e ampio), da parte del Comitato ed anche - non sembri un paradosso - della stessa Fondazione, ma riguarda inoltre i modi in cui la Fondazione lo gestisce in concreto o pensa di gestirlo per il futuro.

Il tutto nel rispetto delle sfere di competenza e di responsabilità attribuite dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio di amministrazione (gestione) e al Collegio dei revisori dei conti (controllo di regolarità amministrativo-contabile): questi due organi operano "in parallelo" e all'interno della Fondazione, mentre il Comitato, che non è un organo della Fondazione, interviene dall'esterno in quanto svolge «una sorveglianza ravvicinata prettamente tecnica» per conto di un'altra amministrazione, dunque anch'essa esterna, cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come osservato anche dal Consiglio di Stato (v. sopra, § 3.A).

7.2. Sul patrimonio mobiliare e sull'Archivio storico della Fondazione.

A) *Le collezioni dei beni mobili (quadri, sculture, oggetti d'arte, mobili, arredi fissi, ecc).* Le collezioni dei beni mobili (quadri, sculture, oggetti d'arte, mobili, arredi fissi, ecc.) sono parte delle diverse proprietà storiche del precedente Ordine Mauriziano o sono pervenuti in proprietà nel corso del tempo.

Tutti gli oggetti sono parte inalienabile dei singoli siti storici, legati ad essi da vincoli di collezione. Diverso il caso rappresentato dai mobili presenti negli uffici dell'Ospedale Umberto I di Torino, già dismessi dall'amministrazione dell'Ordine Mauriziano e poi dalla Fondazione Ordine Mauriziano.

La Palazzina di Caccia di Stupinigi - il sito storico più conosciuto tra le proprietà della Fondazione, inserito nel circuito Unesco delle Residenze Reali Sabaude - contiene la parte più rilevante del patrimonio mobiliare, considerando l'insieme degli arredi della Residenza reale storica integrato dalla collezione del Museo d'Arte e dell'Ammobigliamento, costituito nel 1926 con arredi mobili provenienti da residenze diverse, quali riportati nell'inventario del 1926 e precedenti (1880 Casa di S.M./Dotazione Corona.; 1908, *idem*), conservati presso l'Archivio Storico dell'Ordine Mauriziano.

Gli inventari sono tutti cartacei, solo in parte digitalizzati e indicizzati su commissione della Soprintendenza a partire dal 1995.

B) *Elenco inventariale dei beni mobili storico artistici e degli apparati decorativi presso i vari siti.*

I beni storico-artistici, mobili e fissi, conservati nei vari siti della Fondazione Ordine Mauriziano, di cui si possiede catalogo digitale, sono circa 4.780 e sono così suddivisi:

Siti	Numero	Foto
Palazzina di Caccia di Stupinigi (Nichelino - TO)	3.583	3.237
Chiesa Visitazione Esedra Levante (Nichelino-TO)	313	312
Sant'Antonio di Ranverso (Rosta - Buttigliera - TO))	198	198
Abbazia di Staffarda (Revello - CN)	217	217
Priorato Torre Pellice (TO)	148	148
Basilica Mauriziana (TO)	162	161
Chiesa Santa Caterina (Asti)	104	104
Ospedale Umberto I (TO)	55	55
Totali	4.780	4.432

Questi beni, insieme a quelli presenti ancora nell'Ospedale Umberto I di Torino, sono stati in parte catalogati dalla Soprintendenza a partire dal 1995 su un *database* specifico, chiamato *Artview* (2005 - 2006).

C) *Lo stato patrimoniale delle collezioni.*

Oggi, in mancanza di personale interno professionalizzato da dedicare a questo specifico lavoro che non è semplice, né di breve durata, si stanno attivando da parte della Direttrice della Fondazione, su impulso e mediazione del Comitato di vigilanza, tirocini curriculari ed extracurriculari rivolti a studenti e studiosi di storia dell'arte nell'Università di Torino (Dipartimento di studi storici), per riaffrontare il censimento completo degli arredi mobili e la loro catalogazione, con la collocazione attuale e l'etichettatura, compreso il riversamento dell'esistente su piattaforme aggiornate.

Infatti l'inventario dei beni è indispensabile per sottoporre a esperti la valutazione dei singoli oggetti in base alle attribuzioni aggiornate, alla qualità e allo stato di conservazione, alle quotazioni del mercato dell'arte.

Pertanto, all'indomani del suo insediamento (cfr. deliberazione 15 dicembre 2020, n. 2) e poi nel corso dei mesi successivi, il Comitato di vigilanza ha segnalato alla Fondazione che lo scopo è giungere a quotazioni che possano essere messe a valore nel bilancio dell'Ente e che comunque permettano di stipulare adeguati contratti di copertura assicurativa anche per i beni mobili, oggi sprovvisti di tale copertura.

Allo stato attuale, per aggiornare e integrare le informazioni e gli strumenti già disponibili nella Fondazione, è necessaria dunque una revisione quasi integrale della documentazione.

D) *L'Archivio Storico.*

L'Archivio Storico dell'Ordine Mauriziano (AOM) è parte integrante della Fondazione, ha una dimensione di circa 2.000 metri lineari e una rilevanza storica tale da essere considerato uno dei patrimoni culturali principali della Fondazione stessa. Esso è l'istituto di conservazione delle fonti documentarie prodotte dall'Ordine Mauriziano o pervenute al medesimo nell'esercizio delle sue molteplici attività.

Si tratta dell'insieme di documenti sedimentati nel corso della storia secolare e delle attività dell'Ordine Mauriziano, con funzioni trasversali di servizio e supporto al patrimonio, compresi i beni (stabili e terreni) non più appartenenti alla Fondazione attuale. È giuridicamente e amministrativamente un archivio storico poiché conserva documentazione di oltre 40 anni, relativa ad affari esauriti, destinata alla conservazione permanente e alla consultazione pubblica per finalità di studio.

Nell'Archivio è conservata la documentazione riguardante l'esercizio delle attività attribuite all'Ordine, di natura militare e cavalleresca, assistenziale, di istruzione, di culto e di gestione patrimoniale, che rispecchia queste funzioni e le relative modalità di esercizio nell'organizzazione delle serie e dei fondi archivistici.

La documentazione accumulata nel corso della storia plurisecolare dell'Ordine Mauriziano compone l'Archivio e la sua gestione garantisce la custodia, la gestione e lo studio di tutti i documenti in esso contenuti; l'Archivio ha un grandissimo valore storico-culturale e costituisce la base della conoscenza e della memoria storica dell'ente.

Dal 1885 la sede dell'AOM è a Torino in via Magellano n. 1, nei locali ad esso destinati all'interno della sede storica dell'Ordine e dell'Ospedale Umberto I, passato alla Regione Piemonte. Precedentemente al 1884 le carte erano invece conservate nel cosiddetto Palazzo dei Cavalieri Mauriziani, nell'isolato Santa Croce di Torino presso Porta Doranea, l'attuale Porta Palazzo, dal 1573 sede dell'Ordine militare e cavalleresco dei santi Maurizio e Lazzaro (poi Mauriziano).

L'Archivio dell'Ordine Mauriziano conserva, all'interno di fondi e serie, singoli documenti particolarmente significativi, ad esempio:

- Bolle Pontificie (sec. XVI-XVIII) redatte su pergamena e corredate di sigillo plumbeo;
- una Bolla con sigillo aureo;
- patenti e provvedimenti ducali e reali sabaudi, anche con sigilli;
- prove di nobiltà con alberi genealogici miniati secondo le regole araldiche; - carte augustane, ossia pergamene di epoca medievale redatte su fronte e retro, (tale tipologia documentaria era propria dei territori della Prevostura dei SS. Nicolao e Bernardo d'Aosta, e oggi si trova esclusivamente nell'Archivio Mauriziano, nell'Archivio di Stato di Torino e in archivi della Valle d'Aosta);

- documenti autografi di figure illustri in ambito architettonico e artistico (ad es. Filippo Juvarra, Carlo Bernardo Mosca, Giovanni Battista Ferroggio, Giuseppe Maria Bonzanigo);
- numerosi documenti iconografici (tipi e disegni) che si aggiungono a quelli conservati nel fondo cartografico "Mappe e Cabrei".

Tra i fondi è particolarmente rilevante quello di Stupinigi poiché al suo interno si trovano i documenti, dal 1729 in poi, relativi alla costruzione della Palazzina di Caccia di Stupinigi e ai suoi apparati decorativi.

L'AOM, in quanto archivio di ente pubblico (tale infatti era già per legge il precedente Ordine Mauriziano), è soggetto alla speciale disciplina posta con il d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409.

E) Strumenti di catalogazione dell'Archivio storico.

Nel corso del 2021 la Fondazione ha aderito alla piattaforma della Regione Piemonte "Mèmora", piattaforma *web* libera e gratuita realizzata dal CSI Piemonte, per catalogare e valorizzare il patrimonio culturale presente sul territorio piemontese. Si tratta di uno strumento innovativo che la Regione Piemonte offre per la descrizione dei beni culturali, la raccolta degli oggetti digitali e la fruizione libera e gratuita sul *web*.

F) La valutazione del patrimonio archivistico e la sua copertura assicurativa.

Anche per il patrimonio archivistico il Comitato di vigilanza (cfr. ancora deliberazione 15 dicembre 2020, n. 2) ha invitato la Fondazione non solo a completare e perfezionare il censimento o catalogazione, ma anche a valutarne il valore economico e l'opportunità di stipulare una copertura assicurativa, che oggi non c'è.

A questo invito la Fondazione ha risposto giungendo anzitutto, nel corso del 2021, alla seguente valutazione, la quale dimostra - anche sotto il profilo puramente "monetario" - la grande rilevanza dell'Archivio:

Descrizione	Valore base complessivo a ml., in euro	Valore di stima applicando i parametri di innalzamento, in euro
Archivio Storico serie	856.285,71	25.980.885,84
Archivio Storico fondi	3.583.695,12	109.979.259,92
Mappe e Cabrei	1.040.000,00	10.920.000,00
Archivio di deposito	3.961.225,19	76.314.268,61

Totali	euro 9.441.206,02	euro 223.194.414,37
---------------	--------------------------	----------------------------

Considerato che l'AOM è archivio di ente pubblico, dunque sotto la tutela e la vigilanza della Soprintendenza archivistica, la Fondazione ha quindi interpellato il Soprintendente e Direttore dell'Archivio di Stato di Torino, già Direttore dell'Archivio Storico della Città di Torino, in merito alla copertura assicurativa.

Nel suo parere il Soprintendente ha confermato che normalmente, per quanto a sua conoscenza, gli archivi statali o di enti pubblici non assicurano il proprio patrimonio, aggiungendo altresì di avere ricevuto in tempi passati indicazioni in tal senso dall'allora Soprintendente archivistico e suggerendo l'opportunità di destinare ad impianti e interventi di protezione preventiva da furti e calamità le somme che sarebbero necessarie per pagare eventuali premi assicurativi.

Al momento, dunque, la Fondazione sta valutando se accogliere questo suggerimento del Soprintendente, oppure se avviare la procedura per acquisire una copertura assicurativa dell'Archivio.

F) *La Biblioteca.*

La Biblioteca Storica dell'Ordine Mauriziano è conservata per una parte nella sede di Torino in via Magellano n. 1, assieme all'Archivio Storico, e per l'altra parte presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

La sua costituzione iniziò nel 1860 quando la Regia Segreteria del Gran Magistero dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro incaricò il Cavaliere Antonio Baratta di raccogliere libri per la Biblioteca istituita ad uso dei pazienti nell'Ospizio Carlo Alberto, eretto nell'Ospedale Maggiore dell'Ordine. Il progetto di servizio ai degenti e di consultazione fu poi convertito in una conservazione permanente dei volumi, a fini eminentemente culturali, in una sezione annessa all'Archivio.

Il materiale antico comprende volumi importanti: ad es. incunaboli, cinquecentine (tra cui un'edizione di Aristotele del 1549 e una di Tommaso d'Aquino del 1512); due edizioni della *Gerusalemme Liberata* del 1616 e del 1679; una delle prime edizioni del *Don Quichotte*, 1662; l'*Encyclopédie* di Diderot e d'Alembert nell'edizione 1751-1780. La collocazione fisica del materiale bibliografico, conservato nella Biblioteca di via Magellano, è stata effettuata in modo da rispecchiare una suddivisione per materie e una collocazione topografica.

Il fondo principale della Biblioteca è quello annesso all'Archivio Storico (circa 11.896 unità schedate), dove sono conservati volumi e raccolte dal XVI al XIX secolo. A

Stupinigi le unità, suddivise in libri, opuscoli e periodici, per lo più di natura giuridica e scientifico-medica, sono datate tra il XIX e il XX secolo.

Il patrimonio librario è stato schedato in periodi diversi e con criteri non sempre omogenei, soprattutto per quanto riguarda la suddivisione per tipologia, presente solo a Stupinigi e non sempre adottata in maniera coerente.

Per questo motivo la schedatura del patrimonio di Torino, effettuata successivamente e sotto la guida dell'allora Soprintendenza libraria della Regione Piemonte, ha seguito solamente il criterio per unità, indipendentemente dalla tipologia di opuscolo, periodico o rivista (peraltro tipologie residuali a Torino, dove esistono soprattutto libri).

I dati sono riportati su *file excel*, uno per la schedatura del materiale librario a Torino, l'altro per quello a Stupinigi. Il patrimonio librario complessivo è distinto tra libri antichi e libri moderni.

I libri antichi, ossia quelli datati fino al 1830 incluso, ammontano a circa 2.600 unità.

Genere	XV secolo	XVI secolo	XVII secolo	XVIII secolo	XIX secolo	Totali
Diritto		1	12	61	123	197
Letteratura	1	23	15	474	388	901
Medicina		1		9	15	25
Storia		6	35	623	796	1.460
Totali	1	31	62	1.167	1.322	2.583

Le restanti unità librarie "moderne", ossia dal 1831 in poi, ammontano a circa 7.600.

Oggi è in corso il completamento dell'inventariazione patrimoniale anche della Biblioteca, su impulso del Comitato di vigilanza.

7.3. Sull'area ex FIAT, ALLYS, NEW HOLLAND, infine CNH.

A) La vicenda dell'area ex CNH è in corso e si caratterizza per complessità e delicatezza. Subito dopo il suo insediamento il Comitato quindi ha avviato la relativa istruttoria.

B) L'area è situata nel Comune di Nichelino, in prossimità dello svincolo della tangenziale sud di Torino e del viale di accesso alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Oggi è in totale abbandono; ospita un complesso industriale in cui si producevano macchine agricole. L'ultima conduttrice è stata la società CNH Industrial Italia s.p.a.,

con cui da tempo la Fondazione controverte - sia pur non in giudizio - per la stessa riconsegna dell'area.

La superficie effettivamente occupata, al netto delle fasce di rispetto del viale storico che porta alla Palazzina di Caccia, è di circa 135.000 mq. In particolare il complesso industriale si compone di 29 fabbricati, con una superficie coperta pari a 21.696 mq. e una superficie lorda di pavimento pari a 29.859 mq. Una parte consistente delle superfici è costituita da 5 fabbricati destinati a officine (7.630 mq. coperti e 10.872 mq. calpestabili), da palazzine uffici (2.851 mq. coperti e 6.399 mq. calpestabili), da fabbricati minori destinati a servizi e magazzini.

C) Nel 1957 l'Ordine Mauriziano diede in locazione alla FIAT s.p.a. l'ampia area (circa 353.000 mq.), caratterizzata da boschi, in cui la conduttrice intendeva realizzare un campo sperimentale meccanico-agricolo, anche con la costruzione di fabbricati e depositi. La locazione, originariamente pattuita per 24 anni e 10 mesi, fu prorogata con due successivi atti, fino al 31 luglio 2019.

La FIAT (e le società che le succedettero attraverso complesse vicende societarie nell'attività di produzione di macchine agricole e movimento terra: FIAT Allis, New Holland, infine CNH) trasformarono completamente il sito con la realizzazione di due comparti: il cd. comparto nord, costituito da una pista di prova delle macchine, capannoni, officine e uffici; il cd. comparto sud, costituito da palazzine, uffici e magazzini.

Negli anni '90 le attività sul sito ridussero sempre più, dapprima nel comparto nord, che non fu più utilizzato, quindi anche nel comparto sud, i cui immobili furono sublocati a imprese terze. Nel 2009 CNH comunicò l'intenzione di demolire i fabbricati del comparto nord, ricevendo un diniego dalla Fondazione (con la sola eccezione della rimozione di un fabbricato con copertura in eternit) perché la Fondazione intendeva conservare la cubatura edificata dell'area ai fini del mantenimento di valore.

Tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 dalla locazione furono stralciate alcune aree di modesta superficie (nel contesto della vendita da parte della Fondazione di aree contigue), senza peraltro modificare le condizioni della locazione. Gli stralci divennero necessari a seguito dell'esproprio di aree per la realizzazione della cd. "Variante di Borgaretto" delle SS 174 e SS 173.

Infine CNH diede la disdetta al contratto di locazione in vista della sua naturale scadenza (31 luglio 2019).

La riconsegna dell'area - offerta dalla CNH ma rifiutata dalla Fondazione - non si è ancora realizzata, sia per carenza degli aspetti formali previsti contrattualmente, sia

per la necessità di verifiche più approfondite sulle condizioni dell'area stessa. Quest'ultimo aspetto è di sicura rilevanza, anche sotto il profilo delle responsabilità delle parti in materia di ambiente, sicurezza, conformità edilizia e urbanistica.

D) I canoni di locazione, determinati secondo il contratto del 1957 sulla base del valore di stima equivalente al valore della produzione agricola, erano soggetti a un adeguamento automatico nel tempo e venivano versati in 2 rate annuali. Dalla rendicontazione contabile, fino a tutto il 2017 i canoni locativi risultavano versati. Al 31 gennaio 2020 la Fondazione, invece, vantava canoni non pagati per euro 297.172,56, a saldo della seconda rata 2018 e della prima rata 2019, anno di fine locazione. Avanzava inoltre l'ipotesi del riconoscimento di un'indennità per la perdurante occupazione degli immobili da parte di CNH, fino alla formale riconsegna, che - come detto - non si è finora realizzata.

E) La giusta preoccupazione della Fondazione è ritornare in possesso di immobili che però, finito da tempo il loro ciclo produttivo, si presentano oggi in una generale situazione di grave degrado e in condizioni ambientali che potrebbero richiedere importanti interventi di bonifica.

E.1.) Il "*Building Survey report*" del 31 ottobre 2019, commissionato dalla stessa CNH alla società Cushman & Wakefield, descrive - in modo sintetico ed efficace - lo stato di degrado degli immobili che la CNH vorrebbe restituire alla Fondazione.

L'indagine prende in considerazione i due comparti in cui è diviso il complesso. Il comparto nord, inizialmente usato per la sperimentazione di macchinari agricoli e poi come officina per la costruzione di trattori, è vuoto dai primi anni 2000 e si trova in avanzato stato di degrado. Anche il comparto sud non è più utilizzato dal 2010 e si trova in una situazione critica. Molti edifici non sono ispezionabili, per problemi di sicurezza. A detta della stessa Cushman & Wakefield, non è stato possibile effettuare specifiche indagini (strutturali, tecniche) al fine di valutare il reale stato di conservazione, da cui poi derivare le possibilità di riuso degli immobili. La relazione indica sinteticamente come "scarse / sufficienti" alcune condizioni di alcuni edifici, ma dall'esame anche solo delle immagini fotografiche, nonché dalla tipologia strutturale dei fabbricati (strutture in acciaio esposte ad agenti atmosferici da ormai un ventennio), si desume uno stato generale di grave degrado, che pregiudica fortemente una possibilità di riuso di questi edifici, a meno di interventi di adeguamento estremamente impegnativi.

Nel documento la Cushman Wakefield scrive inoltre che «CNH-I ci ha informato che non sono stati reperiti nei loro archivi i certificati di abitabilità/agibilità di nessuno degli edifici dell'Asset».

D'altronde, il Comitato di Vigilanza ha segnalato alla Fondazione (lettera 28 aprile 2021) che, in base al confronto fra questo documento Cushman Wakefield (2019) e le perizie commissionate negli anni precedenti dalla Fondazione all'Agenzia del Territorio (2005) e all'arch. Luigi Valdemarin (2015), emerge un generale peggioramento della situazione dell'area (in particolare nel comparto nord), durante un periodo (2005-2019) in cui sicuramente CNH aveva ancora la piena disponibilità dell'area stessa.

E.2.) Quanto alle condizioni ambientali dell'area, nella stessa lettera 28 aprile 2021 il Comitato di vigilanza ha chiesto alla Fondazione di valutare l'opportunità di far svolgere a un tecnico un'indagine esaustiva sullo stato attuale dell'area sotto il profilo ambientale, a prescindere dalla collaborazione della società CNH, tenuto anche conto che la questione ambientale non è nuova: infatti già nel 2002-2003 il Commissario dell'Ordine Mauriziano si era attivato per avere informazioni in merito dalla Società, la quale ancora oggi - cessato il contratto di locazione - pare escludere, se non la necessità, almeno la sua responsabilità di un'eventuale bonifica.

Con lettera 24 maggio 2021 la Fondazione ha confermato al Comitato il suo rifiuto a riprendere in consegna l'area dalla Società alla cessazione del contratto di locazione, avvenuta il 31 luglio 2019, e ha comunicato la conseguente volontà di non far svolgere da un tecnico di fiducia un'indagine esaustiva sulla situazione attuale dell'area sotto il profilo ambientale, né di organizzare un servizio di sorveglianza dell'area, il tutto allo stato, cioè sino alla riconsegna dell'area in conformità al contratto di locazione.

F) Al che, con lettera del 28 giugno 2021 il Comitato di vigilanza ne ha preso atto, ma al contempo ha raccomandato alla FOM di rivolgersi al Presidente del Tribunale di Torino per concludere al più presto la procedura di nomina del perito, disciplinata anche per il caso di disaccordo fra le parti dal contratto del 1957, secondo cui *«per le operazioni di riconsegna del terreno al termine della locazione e per la determinazione dei debiti e dei crediti delle parti sarà nominato un perito di comune accordo, o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino»*.

Pertanto il 10 novembre 2021 la Fondazione - non trovando l'accordo con CNH sul perito - ne ha chiesto la nomina al Presidente del Tribunale di Torino, che il 16 novembre 2021 ha incaricato il dottor Giuseppe Genovese, le cui operazioni peritali sono in corso.

G) Nella stessa lettera del 28 giugno 2021 il Comitato ha espresso comunque le sue preoccupazioni per l'area, rilevando *«che, sebbene la FOM non abbia accettato la riconsegna dell'area, non è chiaro se la stessa FOM ritenga che tale rifiuto la sollevi a tutti gli effetti dalle responsabilità legate allo status di proprietario dell'area stessa, con riferimento ai numerosi rischi oggi prefigurabili (cioè, come già rilevato, rischi*

ambientali e rischi edilizi-urbanistici per difformità, nonché rischi riferiti ad es. alla sicurezza delle strutture, alle intrusioni non autorizzate, agli atti di vandalismo, all'uso improprio o illecito dei terreni e degli immobili), a maggior ragione perché, se pure la sorveglianza dell'area fosse in capo alla Società, non è chiaro se davvero la Società stia facendo sorvegliare l'area stessa», così chiedendo alla Fondazione «di chiarire: a) se nell'attuale situazione - secondo una ragionevole previsione - sia da escludere qualsiasi rischio per la stessa FOM o di indicare i rischi possibili; b) se e in quali forme dal 31 luglio 2019 a oggi la Società abbia garantito la sorveglianza dell'area».

H) Di lì a poco queste preoccupazioni del Comitato di vigilanza si sono rivelate non peregrine.

Infatti, come comunicato dal Comitato al Dipartimento del coordinamento amministrativo, nella notte del 31 ottobre 2021 migliaia di persone, italiane e straniere, si sono date appuntamento nell'area per un *rave party*. A causa delle modalità scelte dagli organizzatori e del numero enorme di persone e mezzi, non si è potuta impedire del tutto l'affluenza, né da parte del servizio di sorveglianza di CNH, né da parte delle stesse Forze di polizia, le quali però sono riuscite a limitarla di molto, con perizia e professionalità, senza incidenti. Il 31 ottobre la Fondazione ha subito presentato ai Carabinieri una denuncia per invasione di immobili e il 2 novembre si è vista riconsegnare l'area dai Carabinieri, dopo lo sgombero delle ultime persone rimaste; i danni constatati non paiono rilevanti.

I) Secondo il Piano regolatore generale di Nichelino, «*l'area, originariamente destinata a stabilimento dell'ex FIAT-ALLIS, ed oggi dismessa dalle attività produttive, è preordinata al recupero degli immobili esistenti con finalità prioritariamente socioassistenziali*» (cfr. art. 71, NTA).

Questa destinazione d'uso (socio-assistenziale) fu chiesta a metà degli anni '10 dalla stessa Fondazione, con l'obiettivo di disporre dell'area per usi compatibili con gli scopi della Fondazione, la quale al contempo incluse l'area nel suo patrimonio disponibile e dunque alienabile.

Tale destinazione urbanistica, però, si è poi rivelata controproducente per l'alienazione perché ha reso l'area difficilmente utilizzabile per altre finalità, più orientate al mercato.

Infatti, a dicembre 2015, sulla base di una perizia dell'Agenzia del Territorio, la Fondazione avviò una procedura competitiva, pubblicando l'invito alla manifestazione d'interesse all'acquisto. Sebbene all'invito avesse fatto seguito più d'una risposta e fossero stati avviati approfondimenti con i soggetti interessati, alla fine non si concretizzò alcuna offerta d'acquisto, principalmente a motivo dei limiti urbanistici in vigore per l'area.

L) Pertanto il Comitato - nella consapevolezza che il processo di recupero e valorizzazione dell'area sarà comunque lungo e complesso - ha raccomandato alla Fondazione di stabilire il futuro uso dell'area in un'ottica di medio-lungo periodo (lettera 28 aprile 2021) e di definire una griglia in cui riassumere tutte le competenze e tutti i vincoli per l'area, nonché tutti gli enti pubblici titolari di tali competenze o custodi di tali vincoli, quale utile strumento istruttorio per impostare ogni futura discussione sull'utilizzo dell'area stessa, una volta ottenuta la riconsegna (lettera 28 giugno 2021).

La Fondazione ha inteso differire al recupero del possesso e alla definizione delle questioni ambientali «ogni valutazione circa il possibile successivo utilizzo dell'area» (lettera 24 maggio 2021), ma poi (lettera 19 novembre 2021) ha comunicato di aver «attivato un contatto con il Comune di Nichelino per le prime necessarie indagini sul punto», confermando che sarà il perito nominato dal Presidente del Tribunale di Torino a «individuare, nel modo più analitico possibile, la griglia in cui siano riassunte competenze e vincoli per l'area».

M) Appaiono dunque decisive le modalità di consegna dell'area, che in questo periodo il perito nominato dal Presidente del Tribunale di Torino sta definendo.

7.4. Sul Documento programmatico pluriennale, sul patrimonio immobiliare e sul personale della Fondazione.

A) Subito dopo il suo insediamento (cfr. lettera 17 dicembre 2020) il Comitato ha chiesto alla Fondazione di avere copia del «documento programmatico pluriennale, redatto dal Presidente, con il quale si determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire» (art. 8, co. 4°, lett. d e lett. j, Statuto), sulla base della considerazione (ovvia ma non per questo inutile) che tale atto generale è particolarmente importante per la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione, su cui il Comitato deve vigilare.

B) All'epoca, però, la Fondazione non aveva approvato l'atto, ma nei mesi successivi ha rotto gli indugi, potendo contare anche sull'apporto del Consiglio di indirizzo scientifico (nominato a febbraio 2021), e si è attivata per la sua redazione.

Sinora la Fondazione ha confezionato tre bozze del Documento programmatico pluriennale (l'ultima è del 6 dicembre 2021), date in visione al Comitato, sicuramente notevoli per completezza e accuratezza.

Una volta che il Documento programmatico pluriennale sarà assunto dal Consiglio di amministrazione (di nuovo nel *plenum*, con la nomina del Presidente), esso dovrà essere valutato e approvato dal Comitato di vigilanza ai sensi dello Statuto, sicché -

per l'importanza della materia - sarà oggetto di una specifica informativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

C) Tuttavia, già dall'esame di queste prime bozze emerge chiaramente che - limitandosi ai grandi comprensori di Stupinigi, Staffarda e sant'Antonio di Ranverso, nonché al Castelvecchio di Stupinigi - lo stato degli immobili (rilevantissimi sotto ogni profilo) è tale da imporre nel triennio lavori di sola manutenzione straordinaria, necessari per una conservazione essenziale dei beni, pari ad euro 9.972.000 per Stupinigi, Staffarda e sant'Antonio di Ranverso, ed euro 8.525.000 per Castelvecchio (le cui condizioni appaiono particolarmente critiche).

D) I beni immobili del Patrimonio Mauriziano (indisponibile) sono assicurati.

Nella valutazione di Marsh Advisor s.r.l. a fini assicurativi s'individuano (a gennaio 2021) un complessivo valore a nuovo per euro 46.670.000 e un complessivo valore reale per euro 17.645.000.

E) Nelle bozze di Documento programmatico pluriennale, inoltre, si prevede il riassetto del personale, con una nuova dotazione organica. Il 17 dicembre 2020 il Comitato aveva chiesto conto della dotazione organica alla Fondazione, la quale (lettera 8 gennaio 2021) aveva confermato una dotazione in effetti bisognosa di aggiornamento.

A fine ottobre 2021 la struttura è composta da n. 16 dipendenti, di cui n. 1 dirigente, tutti a tempo indeterminato. Per n. 12 dipendenti è applicato il CCNL Enti Locali; per 4 dipendenti (di cui n. 2 *part-time*) è applicato il CCNL Federculture.

7.5. Sui bilanci della Fondazione e sul controllo della Corte dei Conti.

A) Prima della costituzione di questo Comitato di vigilanza e dunque in sua assenza, il Consiglio di amministrazione della Fondazione aveva approvato le deliberazioni di bilancio 13 dicembre 2019, n. 17, 16 luglio 2020, n. 16, 16 luglio 2020, n. 17, 27 novembre 2020, n. 27.

Pertanto il Comitato (con deliberazione 8 febbraio 2021, n. 1) ha deciso di prendere atto di tali deliberazioni del CdA e di prenderle come utile base istruttoria per le valutazioni sui successivi atti di bilancio della Fondazione.

Quanto invece alla deliberazione di bilancio del CdA 23 dicembre 2020, n. 28 (successiva alla costituzione del Comitato e contenente il *Documento di assestamento al Bilancio di previsione 2020*), il Comitato l'ha approvata (ancora deliberazione 8 febbraio 2021, n. 1).

B) Inoltre, su queste cinque deliberazioni del CdA il Comitato ha accertato che il Collegio dei revisori aveva espresso parere favorevole, ma solo successivamente all'approvazione di tali deliberazioni da parte del Consiglio di amministrazione.

Tuttavia, nell'art. 20, d.lgs. n. 123 del 2011 si stabilisce che i collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici devono «*esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti*» (co. 2° lett. f), con le seguenti precisazioni: (1) «*gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale*»; (2) «*il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio*» (co. 3°).

Inoltre, secondo l'art. 11, co. 2°, lett. g, Statuto, il Direttore della Fondazione «*redige il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione sulla gestione*».

Pertanto il Comitato - con l'indicata deliberazione 8 febbraio 2021, n. 1 - ha anche raccomandato al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori di seguire per il futuro la corretta scansione procedimentale, secondo il d.lgs. n. 123 del 2011 e lo Statuto: (1) redazione degli schemi degli atti di bilancio da parte del Direttore della Fondazione; (2) invio degli stessi al Collegio dei revisori; (3) parere e relazione del Collegio dei revisori; (4) approvazione degli atti di bilancio da parte del Consiglio di amministrazione. Il tutto per rendere efficace e tempestivo il controllo di regolarità amministrativa e contabile, preordinato ad assicurare «*la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*» (così art. 2, co. 5°, d.lgs. n. 123 del 2011)

Come si vedrà (*infra*), il CdA e il Collegio dei revisori dei conti si sono adeguati a questa raccomandazione del Comitato.

C) Ancora con la medesima deliberazione 8 febbraio 2021, n. 1 il Comitato ha posto un'altra questione alla Fondazione.

Secondo l'art. 15, co. 1°, Statuto, «*la Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei Conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259*».

Per l'art. 100, co. 2°, Costituzione, la Corte dei Conti «*partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria*» e «*riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro seguito*».

L'indicata legge n. 259 del 1958 espressamente è stata approvata «*in attuazione dell'art. 100, comma secondo della Costituzione*» (cfr. art. 1, l. n. 259 del 1958).

Secondo l'art. 4 della legge del 1958, «*gli enti sottoposti alla disciplina (di tale) legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono*», con la precisazione che «*egualmente sono trasmesse alla Corte dei Conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio*».

Pertanto il Comitato di vigilanza ha segnalato al Consiglio di amministrazione la necessità di inviare tempestivamente alla Corte dei Conti gli atti previsti da tale disposizione di legge statale, sia quelli già approvati, sia quelli futuri.

Al che, nella lettera 5 maggio 2021 il Presidente della Fondazione ha risposto che invece il controllo della Corte dei Conti - segnalato dal Comitato - oggi non sarebbe dovuto, non essendo compresa la Fondazione nell'elenco degli enti allegato alla legge del 1958, e si affermerebbe solo se «*la contribuzione dello Stato in favore dell'Ente (assumesse) il carattere della stabilità*».

Il Comitato, però, con deliberazione 20 luglio 2021, n. 2, ha riaffermato alla Fondazione la propria interpretazione, dunque la necessità di inviare tempestivamente alla Corte dei Conti gli atti previsti dalle norme di riferimento e quindi, in particolare, il fascicolo di bilancio oggetto di approvazione, trattandosi di un dovere stabilito in Statuto che è stato approvato secondo legge con un decreto ministeriale tuttora valido ed efficace, vista altresì la rilevante contribuzione (euro 3.000.000) che nel 2019 lo Stato versò alla Fondazione.

Con questa relazione, quindi, il Comitato di vigilanza chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la risoluzione della questione, che è di sicuro rilievo, anche istituzionale.

D) Infine, con la deliberazione 20 luglio 2021, n. 2 il Comitato di vigilanza ha approvato la deliberazione del CdA 27 aprile 2021, n. 10, contenente il "*Bilancio consuntivo di esercizio 2020*", accertando anche che il Collegio dei revisori aveva prodotto la propria relazione con parere favorevole prima dell'approvazione di tale Bilancio da parte del CdA, dunque in conformità alla raccomandazione del Comitato (v. *supra*).

Si riportano di seguito i macro dati economico patrimoniali dell'ultimo triennio della Fondazione:

Anno	2018	2019	2020
Attivo	58.870.840,00 €	60.587.611,00 €	59.893.446,00 €
Patrimonio Netto	43.129.717,00 €	42.947.774,00 €	42.973.319,00 €
Valore produzione	2.426.874,00 €	2.830.216,00 €	3.765.445,00 €
Risultato ante imposte	- 472.628,00 €	- 181.943,00 €	25.545,00 €

Come rilevato dal Comitato nell'indicata deliberazione 20 luglio 2021, n. 2, merita osservare anche qui che la Fondazione non ha valorizzato nell'attivo patrimoniale tutto il patrimonio storico-artistico costituito da mobili, arredi e quadri, di ragguardevole consistenza e di particolare pregio, sebbene tali beni risultino inventariati dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte (cfr. pag. 21 del Bilancio consuntivo 2020), sicché la dichiarata mancanza di appostazione, seppur verosimilmente improntata a criteri di prudenza, appare tuttavia inidonea a fornire il quadro fedele, veritiero e completo della situazione patrimoniale dell'Ente.

E) A causa delle dimissioni del Presidente Miglietta e in assenza del nuovo Presidente, nel 2021 il Consiglio di amministrazione della Fondazione non ha potuto approvare ulteriori atti di bilancio, benché previsti dallo Statuto.

7.6. Sulla proposta di commissariamento della Fondazione.

A) I primi tempi di attività del Comitato sono stati caratterizzati anche da una proposta di commissariamento della Fondazione avanzata dal Consiglio di amministrazione e dal suo Presidente, che però l'hanno ritirata dopo poco.

B) Tutto è nato dalla lettera 30 dicembre 2020, con cui il Presidente della Fondazione, Angelo Miglietta, ha chiesto anzitutto al Comitato di vigilanza di fornire al CdA «*indicazioni circa il reperimento delle risorse per continuare l'attività*» della Fondazione.

Con lettera 8 gennaio 2021 il Comitato ha chiarito tuttavia di non poter dare simili indicazioni perché il reperimento di risorse costituisce l'oggetto di un tipico compito d'amministrazione e gestione che spetta al Consiglio di amministrazione (art. 5 e art. 8, co. 4°, Statuto), mentre il Comitato di vigilanza non è organo della Fondazione, né comunque svolge per essa compiti di amministrazione e gestione, bensì «*una sorveglianza ravvicinata prettamente tecnica*» sulla gestione del patrimonio della Fondazione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Soprattutto, con la medesima lettera 30 dicembre 2020 il Presidente della Fondazione ha comunicato al Comitato che per il CdA si sarebbe verificato «*il venire meno della condizione di continuità aziendale*» della Fondazione in assenza di risorse ulteriori, chiedendo allo stesso Comitato di «*proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di nominare un commissario straordinario*».

Con l'indicata lettera 8 gennaio 2021 il Comitato ha risposto chiedendo al CdA in particolare: (1) di spiegare in base a quali dati e a quali argomenti aveva ritenuto «*il venire meno della condizione di continuità aziendale*» della Fondazione; (2) di chiarire se avesse comunicato tali dati e argomenti al Collegio dei revisori, fornendo copia dell'eventuale valutazione fatta dal Collegio sui dati contabili e sulla capacità di dare una corretta e fedele rappresentazione del patrimonio della Fondazione; (3) di chiarire in quale delle ipotesi previste per il commissariamento dall'art. 15, co. 2°, Statuto, ricadesse l'indicato venir meno della condizione di continuità aziendale (cioè «*gravi e ripetute irregolarità della gestione*»; «*gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie che regolano l'attività della Fondazione*»; «*accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione dell'Ente*»); (4) di motivare specificamente la scelta della relativa ipotesi.

C) La proposta di commissariamento, come accennato, è stata ritirata dopo poco: infatti, con lettera 26 gennaio 2021 il Presidente della Fondazione ha comunicato al Comitato di vigilanza «*elementi di novità idonei a modificare il quadro di riferimento e le prospettive della FOM*», fra cui un positivo «*incontro con parlamentari piemontesi che si sono impegnati a sollecitare l'attenzione del Governo verso la FOM e la conclusione di una transazione con la Regione Piemonte che, ponendo fine a un lungo contenzioso, erogherà alla FOM un importo di oltre 1,7 milioni di Euro*», impegnandosi anche «*a predisporre (...) un piano previsionale programmatico, riferito tanto al breve quanto al medio-lungo periodo*», con l'intervento del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Comitato, quindi, ne ha preso atto (lettera 10 febbraio 2021).

7.7. Sul contenzioso della Fondazione.

A) Con lettera 10 febbraio 2021 il Comitato di vigilanza ha chiesto alla Fondazione documenti e informazioni su tutte le cause in corso. La Fondazione ha inviato la documentazione con lettera 12 marzo 2021.

B) I contenziosi sono sei, ma spiccano i tre contro la Regione Piemonte.

B.1.) Il primo interessava gli Ospedali di Lanzo e Valenza, che sono di proprietà della Fondazione ma utilizzati dall'ASL Torino 4 e dall'ASL Alessandria; riguardava

quanto dovuto fra le parti per l'uso di questi immobili e per le spese di manutenzione degli stessi; erano oggetto di due giudizi, inizialmente instaurati di fronte al Giudice ordinario, poi riassunti di fronte al Giudice amministrativo (T.A.R. Piemonte, r.g. n. 663/2016 e 570/2013).

Con l'accordo firmato l'11-16 marzo 2021 la Fondazione, la Regione Piemonte e le due ASL sono giunte a una transazione con cui in sintesi la Regione si è impegnata a corrispondere alla Fondazione la somma complessiva di euro 1.737.616, a definizione di ogni pendenza fra le parti per fatti antecedenti al 31 dicembre 2019 (v. anche sopra, § 7.6.C.). In ragione di questa transazione il T.A.R. Piemonte, sez. II, ha dichiarato improcedibili i due ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse (sentenze 23 giugno 2021, n. 640 e 641).

B.2.) Il secondo contenzioso fra la Fondazione e la Regione Piemonte riguarda alcuni rilevanti crediti vantati dalla prima per attività sanitarie svolte dal precedente Ordine Mauriziano nel 2001 e nel 2004, dunque prima della "scissione" operata dal decreto legge di fine 2004 (v. sopra, § 2).

Anche questo giudizio era stato instaurato (nel 2011) innanzi al Giudice ordinario, per poi essere riassunto (nel 2014) al Giudice amministrativo (T.A.R. Piemonte, r.g. 1097/2014).

A fronte della domanda introduttiva di euro 29.359.982,71, il T.A.R. Piemonte, sezione I, ha accolto in parte il ricorso della Fondazione, condannando la Regione Piemonte al pagamento di euro 11.593.577 nei confronti della Fondazione (sentenza 30 maggio 2019, n. 643).

Sia la Fondazione, sia la Regione hanno presentato appello al Consiglio di Stato (r.g. n. 444/2020) e si è in attesa della fissazione dell'udienza.

Sono però in corso trattative fra le parti per una conciliazione della controversia.

B.3.) Nel 2010 la Fondazione si è rivolta al Tribunale di Torino per una complessa azione di rivendica contro la Regione Piemonte riguardante l'immobile sede dell'Ospedale Umberto I di Torino.

Respinta dalla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale sulle disposizioni di legge statale che avevano previsto il trasferimento di tale immobile alla Regione (sentenza 28 novembre 2012, n. 263), la Fondazione è risultata soccombente in I grado e in II grado (Corte d'appello di Torino).

Nel 2017, infine, la Fondazione ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, che deve fissare l'udienza.

7.8. Sulla revisione dello Statuto della Fondazione.

A) Il Comitato di vigilanza è chiamato anche ad approvare le revisioni dello Statuto assunte dal Consiglio di amministrazione, le quali poi sono definitivamente approvate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i ministri dell'economia e della cultura (artt. 14, co. 3°, e 8, co. 4°, lett. a, Statuto; art. 2, co. 7°, d.l. n. 277 del 2004).

B) A fine novembre 2021 il Comitato ha discusso ed elaborato una bozza di lavoro, inviata al Dipartimento del coordinamento amministrativo (lettera 6 dicembre 2021), dove sono indicate alcune revisioni statutarie e le ragioni a fondamento, in particolare per provare a sciogliere i principali nodi che il Comitato ha incontrato in questo primo anno (i *quorum* del Consiglio di amministrazione; i poteri del Comitato).
Torino, 13 gennaio 2022

Approvata a Torino nella seduta 13 gennaio 2022 dal Comitato di vigilanza, all'unanimità dei membri (Riccardo Viriglio; Elisabetta Ballaira; Emilio Bordoli; Marco Scazzola; Adriano Sozza).

Il Segretario di seduta
Marco Scazzola

Il Presidente del Comitato di vigilanza della Fondazione Ordine Mauriziano

Riccardo Viriglio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Introduzione

Il **decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge 21 gennaio 2005, n. 4** (di seguito Legge Istitutiva), recante "Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino", ha previsto la costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino (di seguito Fondazione) quale ente successore del patrimonio immobiliare e mobiliare del citato Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero assistito dalla XIV disposizione finale della Costituzione (di seguito Ente) in grave dissesto finanziario, con eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo, destinati ad essere inseriti nell'ordinamento giuridico sanitario della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge Istitutiva, la Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti, di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nonché di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà (il Patrimonio Culturale Mauriziano), nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con decreto del **Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali del 13 ottobre 2006**, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge Istitutiva, lo Statuto della Fondazione. In particolare, l'articolo 3, comma 1, dello Statuto prevede, tra gli scopi della Fondazione, alla lettera b), il risanamento del dissesto finanziario relativo al cessato Ente.

Lo scopo di ripianamento del dissesto è stato esaurito in esecuzione della disciplina speciale introdotta dall'**articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222**, e delle disposizioni della Legge Fallimentare dallo stesso richiamate, con la conclusione delle attività concorsuali avvenuta il 30 giugno 2013. In attuazione del citato articolo 30, infatti, era stata avviata una fase commissariale della Fondazione (**decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2007 e successive conferme**), che ha provveduto alla liquidazione patrimoniale e alle distribuzioni ai creditori, secondo il Piano di Soddisfazione di cui all'articolo 30, comma 5, del d.l. n.159/2007 e con chiusura della procedura e liberazione giudiziale dei beni e rapporti residui, salvo accantonamento destinato a riparti supplementari (articolo 117 l.f.) in separato deposito con vincolo di destinazione, e sua gestione riservata all'organo concorsuale in proroga (il Deposito Concorsuale Vincolato).

Il ripianamento del dissesto e, conseguentemente, il raggiungimento dello scopo statutario di cui all'articolo 3, comma 1, lett.b) dello Statuto, ha determinato l'esigenza di un riassetto ordinamentale della Fondazione - seppure nell'ambito del dettato normativo previsto dalla Legge Istitutiva - che prendesse atto dell'aggiornamento della missione della Fondazione stessa alla luce del nuovo assetto finanziario e patrimoniale. Nel contempo, si è reso necessario avviare iniziative sul patrimonio mauriziano al fine di assicurare il passaggio del governo della Fondazione a ordinaria gestione sulla base di risorse stabili. Per tali ragioni, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2013 e successive conferme**, è stata avviata una nuova fase commissariale della Fondazione, con lo scopo specifico di sottoporre all'Autorità governativa uno schema di Statuto, nonché tutte le iniziative utili e necessarie a ricondurre la Fondazione alla gestione ordinaria e dunque propedeutiche alla ricostituzione degli organi ordinari.



Con nota del 4 luglio 2017, l'organo commissariale ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una stesura definitiva dello schema di statuto, successivamente sottoposta alle valutazioni dei Ministeri competenti. Tale schema tiene conto, tra l'altro, del **parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 21 gennaio 2016**, con riguardo alla natura giuridica pubblicistica della Fondazione e all'individuazione della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Amministrazione vigilante, che può avvalersi, quando necessario, del concorso dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per i beni e le attività culturali.

Lo schema di statuto, una volta acquisiti i pareri favorevoli dei Ministeri competenti, è stato inoltrato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno ai fini di cui all'art.2, comma 7, del citato decreto legge n.277 del 2004.

Esame dell'articolato

Lo schema si compone di 17 articoli, di seguito illustrati.

Titolo I – Principi generali

L'articolo 1, comma 1, descrive l'**origine e la missione** della Fondazione, come da previsioni del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge 21 gennaio 2005, n.4, che ha trasferito alla medesima Fondazione il patrimonio dell'Ordine Mauriziano, ad esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, con il compito di salvaguardia dello stesso. E' conservata la personalità giuridica di diritto pubblico, già riconosciuta dallo Statuto attualmente vigente e confermata dal parere del Consiglio di stato del 21 gennaio 2016.

L'articolo 2, comma 1, individua la **sede** della Fondazione, confermando la previsione già contenuta nello Statuto attualmente vigente e dispone, altresì, la presenza di uffici operativi presso la Palazzina di caccia di Stupinigi, per esigenze funzionali, tenuto conto della rilevanza dell'immobile nell'ambito del patrimonio della Fondazione medesima. Al **comma 2**, è inoltre prevista la facoltà di trasferimento della sede, nell'ambito della regione, su delibera dell'organo competente della Fondazione.

L'articolo 3 indica, al **comma 1**, l'**oggetto e lo scopo** della Fondazione, individuati nella conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano. Lo scopo di ripianamento del dissesto è stato, infatti, esaurito in esecuzione della disciplina introdotta dall'articolo 30 del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni della Legge Fallimentare dallo stesso richiamate, con liquidazione patrimoniale e distribuzioni ai creditori, secondo il Piano di Soddifazione (articolo 30, comma 5, d.l.159/2007) e con chiusura della procedura e liberazione giudiziale dei beni e rapporti residui, salvo accantonamento destinato a riparti supplementari (articolo 117 l.f.) in separato deposito con vincolo di destinazione e sua gestione riservata all'organo concorsuale in proroga (il Deposito Concorsuale Vincolato). E' aggiunto, al **comma 2**, il riferimento alle finalità istituzionali di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso, data la loro rilevanza nell'ambito del Patrimonio Culturale Mauriziano, con espresso richiamo (che la Legge Istitutiva si preoccupava di inserire per l'Abbazia di Staffarda) alle garanzie di mantenimento dell'uso sacro e dell'esercizio pubblico del culto. Il richiamo generale al d.lgs.n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio (CBCP) assorbe i riferimenti della Legge Istitutiva ai soli profili di tutela dei beni. Il **comma 3**, in coerenza con le esigenze di consolidamento economico e finanziario della Fondazione a seguito del processo di esdebitazione, inserisce una previsione nuova rispetto al vigente Statuto, relativa alla promozione di ogni attività finalizzata al reperimento di fondi e risorse pubbliche e private.



L'articolo 4, commi 1 e 2, individua il Patrimonio Culturale Mauriziano, indicando le componenti dello stesso ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla Legge Istitutiva (Tabella A). Il **comma 3** fa riferimento all'appartenenza statale del patrimonio, nonché alla tutela ambientale e paesaggistica, data la grande rilevanza del patrimonio complessivo sul territorio e alla preservazione dei luoghi destinati al culto.

L'articolo 5, recepisce la vigente previsione statutaria (articolo 7), registrando espressamente l'esigenza di contribuzioni a riequilibrio dello sbilancio strutturale della gestione culturale. Il riferimento alle contribuzioni di cui sub c), si conforma alle previsioni degli articoli 101, comma 3, e 112, commi 1 e 6, CBCP.

Titolo II – Organi della Fondazione

L'articolo 6, comma 1, individua gli organi della Fondazione, prevedendo oltre al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori dei conti, già previsti dallo Statuto vigente, il Consiglio di indirizzo scientifico. Secondo quanto disposto dal **comma 2**, i componenti degli organi durano in carica quattro anni, rinnovabili e, ai sensi del **comma 3**, le indennità di carica, ad esclusione del Consiglio di indirizzo scientifico, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 7 stabilisce che il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, ne promuove le attività e sovrintende alle stesse (**comma 2**). Il **comma 1** definisce il procedimento di nomina mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di soggetti con competenze gestionali ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura, mentre il **comma 3** ne individua i compiti. Ai sensi del **comma 4** le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento sono assunte dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

L'articolo 8 disciplina il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da tre membri, compreso il Presidente, in luogo degli attuali cinque componenti (quattro membri e il Presidente); la nuova disposizione statutaria prevede che i due membri sono nominati uno su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'altro su designazione del Presidente della Regione Piemonte (**comma 1**); le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti, con la presenza dei tre componenti (**comma 2**). Il **comma 3** individua le funzioni tra quelle di programmazione e di indirizzo della Fondazione, determinando le priorità e gli obiettivi e verificando i risultati. Il **comma 4** individua i compiti ed il **comma 5** disciplina il funzionamento dell'organo.

L'articolo 9 disciplina il Consiglio di indirizzo scientifico, quale organo di coordinamento e di indirizzo scientifico, appunto, e culturale della Fondazione (**comma 1**). Il Consiglio predispone il programma annuale di conservazione e valorizzazione del Patrimonio e ha funzioni consultive sulle acquisizioni, sui contenuti dei documenti programmatici e sulla nomina del Direttore (**comma 2**). Il Consiglio è composto da cinque componenti più il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio di amministrazione su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Presidente della Regione Piemonte, del Sindaco della Città metropolitana di Torino, del Magnifico Rettore dell'Università di Torino di concerto con il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, del Presidente della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e della Valle d'Aosta e del Presidente della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, di concerto, a mandati alterni, con il Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di



Torino e con il Presidente della Compagnia di San Paolo (**comma 3**). Il **comma 4** disciplina le modalità di funzionamento e il **comma 5** dispone che ai componenti spetta un gettone di presenza, determinato con il provvedimento che dispone le indennità di carica degli altri organi, oltre al rimborso spese.

L'**articolo 10** disciplina il Collegio dei revisori che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due componenti effettivi e due supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'interno (**comma 1**); il **comma 2** disciplina i compiti del Collegio rinviando alle previsioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, ove applicabili, alle disposizioni dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile. I componenti partecipano, anche individualmente, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Titolo III – Organizzazione

L'**articolo 11** disciplina la figura del Direttore della Fondazione, preposto alla struttura operativa della Fondazione, che è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente in esito a selezione mediante bando ad evidenza pubblica tra persone di comprovata esperienza nella gestione di istituti e luoghi della cultura con rilevanza museale; l'incarico ha durata quadriennale, rinnovabile e il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato (**comma 1**). Il **comma 2** individua, in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, i compiti del Direttore, quale responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione; il **comma 3** disciplina le incompatibilità tra le funzioni di Direttore con quelle di dipendente dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

L'**articolo 12** prevede che il rapporto di lavoro del personale dipendente della Fondazione, nonché le modalità di reclutamento, siano assoggettati alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione dei rapporti di lavoro nei quali la Fondazione medesima è succeduta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge Istitutiva, riferiti cioè al personale disciplinato dalle norme di lavoro pubblico proveniente dall'Ente Ordine Mauriziano non impegnato nelle attività sanitarie (**comma 1**). Con apposito regolamento, sono disciplinati la struttura, la dotazione organica, le modalità di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale (**comma 2**); il medesimo regolamento istituisce un Servizio di controllo interno (**comma 3**) e il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (**comma 4**).

Titolo IV – Sistema contabile e di rendiconto

L'**articolo 13** disciplina l'esercizio finanziario, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione (**comma 1**); la redazione del bilancio medesimo secondo le disposizioni di cui agli articoli 2421 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, oltre alle disposizioni specifiche coerenti con la natura non lucrativa della Fondazione (**comma 2**); il **comma 3** disciplina il bilancio sociale, quando adottato, contenente la rendicontazione degli obiettivi perseguiti e degli interventi realizzati in coerenza con gli scopi istituzionali.

Titolo V – Vigilanza. Controllo e commissariamento



L'articolo 14 disciplina il Comitato di vigilanza, previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge Istitutiva della Fondazione, che ha il compito di vigilare sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare (comma 1); dura in carica quattro anni ed è composto da cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro dell'interno, dal Presidente della Regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino (comma 2); il comma 3 elenca le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione che devono essere approvate dal Comitato, mentre il comma 4 dispone che il Comitato propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina del Commissario straordinario nei casi previsti dall'articolo 15; il Comitato presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione annuale (comma 5); ai componenti non spetta alcun compenso (comma 6).

L'articolo 15 prevede il controllo della Corte dei Conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Fondazione, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 (comma 1); il comma 2 disciplina le ipotesi in cui è prevista la nomina del Commissario straordinario.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 16 disciplina la gestione del Deposito Concorsuale Vincolato di cui è intestataria la Fondazione Ordine Mauriziano con la sottodenominazione di "Liquidità Concorsuale", che resta nella esclusiva disponibilità e movimentazione dell'organo liquidatorio in (comma 1); il comma 2 impegna la Fondazione al separato mantenimento della documentazione inerente la liquidazione concorsuale in locali idonei all'accesso e ad ogni correlato intervento collaborativo fino all'esaurimento delle relative incombenze.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore dello Statuto nel giorno successivo alla sua approvazione.

